

**Ordinanza**  
**concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie**  
**professionali nella costruzione e nell'esercizio di forni**  
**di essiccazione e cottura di vernici**

(Del 5 aprile 1966)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 131 della legge federale del 13 giugno 1911<sup>1</sup> sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni,

*decreta:*

**I. PRESCRIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

*Campo di applicazione e riserve*

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica a tutte le aziende sottoposte all'assicurazione obbligatoria, in virtù della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, che usano forni di essiccazione e cottura di vernici (forni), nei quali sono evaporati solventi infiammabili.

<sup>2</sup> Rimangono riservate, in quanto non siano in contrasto con la presente ordinanza, le prescrizioni cantonali e comunali sulla polizia edilizia e antincendio.

**Art. 2**

*Ventilazione*

La ventilazione naturale o artificiale dei forni deve essere tale che la concentrazione di solventi nell'interno della camera del forno rimanga assolutamente sotto il limite di esplosione. Le camere dei forni, nelle quali si entra, sono da ventilare in misura tale da eliminare anche il pericolo di intossicazioni.

---

<sup>1</sup> CS 8, 273 (A XV A 1).

**Art. 3***Dispositivo di sicurezza per i bruciatori*

I bruciatori dei forni riscaldati a gas o a nafta devono avere un dispositivo di sicurezza che interrompa automaticamente l'afflusso del combustibile in caso di spegnimento della fiamma di accensione o di combustione.

**Art. 4***Sgocciolatura di vernici e lacche*

Quando è prevedibile una sgocciolatura di vernici o lacche, si deve provvedere affinché le gocce non possano infiammarsi a contatto con parti calde.

**II. PRESCRIZIONI SPECIALI****1. Forni con ventilazione naturale****Art. 5***Ammissibilità della ventilazione naturale*

La ventilazione naturale è ammessa quando

- a. il caricamento del forno avviene in modo tale che la concentrazione di vapori di solventi nell'aria delle camere del forno non superi il 50% del limite inferiore di esplosione. (Se il genere del solvente varia talmente da non poter fissare il limite inferiore di esplosione, la concentrazione dei vapori di solventi nell'aria non deve superare i 15 g/m<sup>3</sup>);
- b. la concentrazione di ossigeno nella camera del forno viene ridotta, per mezzo dei gas di combustione del riscaldamento del forno o di gas inerti, in modo tale da poter escludere la formazione di miscele aria-vapore esplosive.

Ciò deve essere comprovato mediante calcoli o misurazioni.

**Art. 6***Chiusini*

Nelle aperture di adduzione ed evacuazione di aria non va montato alcun chiusino, salvo nel caso in cui esso sia asservito in modo da rimanere aperto durante l'utilizzazione del forno.

**Art. 7***Impedimento dovuto ad altri impianti d'aerazione*

La ventilazione del forno non deve essere ostacolata da altri impianti di aerazione.

**Art. 8***Sbocco dei canali di scarico*

L'aria viziata va evacuata all'aperto in modo che i gas e i vapori sprigionatisi non possano ritornare negli edifici. Lo sbocco dei canali d'evacuazione è da disporre in modo tale che un eventuale incendio nell'interno del canale non possa propagarsi.

**2. Forni con ventilazione artificiale****Art. 9***Necessità di una ventilazione artificiale*

Una ventilazione artificiale è necessaria quando, in sua mancanza, possono formarsi delle miscele aria-vapore esplosive nelle camere dei forni.

**Art. 10***Potenza della ventilazione*

La ventilazione va regolata in modo tale che la concentrazione di vapori di solventi nell'aria delle camere del forno non superi il 50% del limite inferiore di esplosione. Se il genere del solvente varia talmente da non poter fissare il limite inferiore di esplosione, la concentrazione di vapori di solventi non deve superare i 15 g/m<sup>3</sup>. Ciò va comprovato per mezzo di calcoli o misurazioni, quando con la ventilazione nella camera del forno non si raggiunga un cambiamento di aria pari ad almeno 5 volte per minuto durante il periodo di essiccazione.

**Art. 11***Comando della ventilazione nei forni a una camera*

Per i forni con ventilazione a circuito chiuso, la ventilazione artificiale va comandata automaticamente in modo che la concentrazione di vapori di solventi, prescritta dall'articolo 10, non venga superata. Quando risulta impossibile adempiere altrimenti questa condizione, il passaggio alla ventilazione a circuito chiuso è permesso solo dopo che la camera del forno sia stata ventilata per almeno 15 minuti a porta chiusa e la temperatura nella camera di essiccazione abbia raggiunto il 90% della temperatura fissata per la cottura.

**Art. 12***Comando della ventilazione nei forni a più camere*

Quando la cottura avviene in una camera separata, la porta fra la camera di essiccazione e quella di cottura va bloccata così da poterla aprire solo quando nella camera di cottura non è più possibile superare la concen-

trazione di vapori di solventi prescritta dall'articolo 10. Se risulta impossibile adempiere altrimenti questa condizione, la porta deve poter essere aperta solo dopo che siano trascorsi 15 minuti almeno dalla chiusura della porta della camera di essiccazione e la temperatura in quest'ultima camera abbia raggiunto il 90% della temperatura di cottura.

#### Art. 13

##### *Forni continui*

Per i forni continui vale, tanto per la zona di essiccazione quanto per quella di cottura, la condizione dell'articolo 10.

#### Art. 14

##### *Accoppiamento a blocco del riscaldamento e della ventilazione*

Il riscaldamento e la ventilazione sono da accoppiare (per es. mediante interruttori centrifughi o mezzi di controllo del flusso d'aria) in maniera da non poter azionare il riscaldamento se la ventilazione non funziona. Nei forni continui, il dispositivo trasportatore deve arrestarsi o dei segnali d'allarme chiaramente percepibili devono entrare in azione, in caso di interruzione della ventilazione.

#### Art. 15

##### *Sbocco dei canali di scarico*

L'aria viziata è da evacuare all'aperto in modo che i vapori contenuti non possano né incendiarsi né arrivare negli edifici, nelle condotte di aria fresca o nelle canalizzazioni. Lo sbocco dei canali d'evacuazione va disposto in modo tale che un eventuale incendio nell'interno del canale non possa propagarsi.

#### Art. 16

##### *Immissione di aria fresca*

Quando l'aspirazione nel forno o in altri impianti causa una depressione nel locale dove essi sono installati, così da pregiudicare la ventilazione del forno, occorre provvedere o ad aspirare dall'esterno l'aria fresca per il forno oppure ad apprestare una sufficiente immissione artificiale di aria fresca nel locale. L'aria fresca immessa nel locale deve poter essere riscaldata nelle stagioni fredde, qualora essa venga aspirata dall'esterno.

#### Art. 17

##### *Estintori*

Vicino ai forni devono essere disposti adeguati estintori.

### III. DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 18

##### *Adattamento degli impianti esistenti*

Per l'adattamento dei forni alle disposizioni della presente ordinanza viene accordato un termine di 3 anni. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può prolungare detto termine a 5 anni, allorché si rendono necessari ingenti acquisti o vaste trasformazioni, purché le esistenti inadeguatezze non presentino nessun pericolo importante.

#### Art. 19

##### *Deroghe*

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza e prescrivere misure suppletive.

#### Art. 20

##### *Sanzioni penali e provvedimenti coercitivi*

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente ordinanza è punito conformemente agli articoli 66 e 103 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

#### Art. 21

##### *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 1<sup>o</sup> maggio 1966.

Berna, 5 aprile 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Schaffner**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**





